SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 288

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università di Foggia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note del 15 maggio 2002, del 10 luglio 2002 e del 24 settembre 2002 dell'Assessore regionale della Liguria delegato alla protezione civile relative agli eventi meteorologici avversi verificatisi nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002 ed alle situazioni di emergenza e criticità conseguenti agli eventi meteorologici del 6 e 8 agosto e del 21 e 22 settembre 2002 che, nel complesso, hanno gravemente colpito i territori delle province di Savona, Genova e La Spezia;

Considerato che l'eccezionale ondata di maltempo sopra cennata ha causato ingenti danni nelle aree territoriali della regione Liguria, così come evidenziato nella delibera regionale, che correda le note di cui sopra;

Vista la nota del Presidente della regione Emilia Romagna, 21 ottobre 2002, con la quale è stato segnalato che, a causa del crollo del fronte roccioso, si è verificata un'ostruzione della strada provinciale e la formazione di un dell'invaso nel fiume Savena, con conseguente aggravamento della già critica situazione della viabilità nel territorio della provincia di Bologna, con ogni conseguente danno economico e sociale per le popolazioni interessate;

Considerato del tale movimento franoso ha determinato una situazione di pericolo per le persone ed i beni privati e pubblici;

Considerato, inoltre, che l'ammasso roccioso, che sovrasta l'alveo del torrente Savena e la strada provinciale «Fondovalle del Savena», è tuttora interessato da numerosi sistemi di fratture con diversi orientamenti, che creano prismi di possibili distacco;

Considerato quindi che è assolutamente urgente procedere alle operazioni di rimozione delle cennate situazioni di rischio e messa in sicurezza di tutta l'area, nonché ripristinare la percorribilità della rete viaria ostruita ed il deflusso delle acque del fiume Savena;

Viste le note n. 155716/3914 del 22 novembre 2002, n. EMER 3 del 24 novembre 2002 e n. 157507/3984 del 26 novembre 2002, con la quale la regione Liguria ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale sia nel corrente mese di novembre 2002, che per gli eventi alluvionali ricompresi tra maggio e ottobre 2002;

Vista la nota n. 0062862 del 26 novembre 2002 con la quale la regione Lombardia ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale a partire dal 14 novembre 2002;

Viste le note n. 25333/S.I/1.45 del 27 novembre 2002 e n. 25390/S.I/1.45 del 28 novembre 2002 con le quali la regione Piemonte ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nei giorni 23 - 26 novembre 2002;

Vista la nota n. DRPC/10113/RCN del 27 novembre 2002 con la quale la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito delle intense ed eccezionali precipitazioni verificatesi a partire dal 16 novembre 2002;

Vista la nota n. 148/Gab del 25 novembre 2002 del Presidente della provincia di Genova;

Vista la nota n. 9707/SP del 26 novembre 2002 del Sindaco di Genova;

Vista la nota n. 2751/02/EMER/AREA/P.C. del 26 novembre 2002 dell'ufficio territoriale del governo di Genova con la quale viene rappresentata la gravità della situazione determinatasi in tutto il territorio provinciale a seguito dei gravi eventi alluvionali verificatisi nell'ultimo periodo del mese di novembre 2002;

Viste le note del 18, 20, 21, 22 e 26 novembre 2002 dell'Ufficio Territoriale di Sondrio con la quale il Prefetto chiede la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2002;

Vista la nota n. 792/52.00.01 del 28 novembre 2002 con la quale la regione Veneto ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella seconda metà del mese di novembre 2002;

Vista la nota n. 27098/02/PG.R del 27 novembre 2002, con la quale la regione Emilia Romagna ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche dell'ultima decade del mese di novembre 2002 che hanno determinato la piena del fiume Po, diffusi dissesti idrogeologici, nonché violente mareggiate;

Considerato che su gran parte dell'Italia Settentrionale è in corso un maltempo di ampia proporzione e in particolare in Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna sono in corso piogge insistenti a valle di tutto l'arco alpino che stanno provocando la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti, per effetto dei quali si stanno verificando crolli di ponti, frane e smottamenti nonché danni alla viabilità con ogni conseguente grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza;

Considerato altresì, che per alcune delle regioni interessate dai predetti eventi atmosferici questi ultimi hanno ulteriormente inciso sui territori già colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2002 e per i quali sono già intervenute le dichiarazioni di emergenza, aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza relativamente agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002, nelle provincie di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002 nei territori dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna, e per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Con successive ordinanze da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 225 del 1992 saranno individuati gli specifici ambiti comunali interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A13992

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella città di Palermo a causa del superamento delle soglie di attenzione dell'inquinamento atmosferico con conseguenti, gravi ripercussioni nel settore del traffico e della mobilità. (Ordinanza n. 3255).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Palermo nel settore del traffico e della mobilità, fino al 31 dicembre 2003;

Visto il Piano integrato del trasporto pubblico di massa a guida vincolata approvato dal Consiglio comunale di Palermo nella seduta del 30 maggio 2002, e il piano urbano dei parcheggi, approvato dal consiglio comunale di Palermo nella seduta del 31 gennaio 2000;

Considerato che il livello di rischio al quale sono esposti i cittadini di Palermo durante gli spostamenti quotidiani nel territorio della città di Palermo ha raggiunto valori altissimi per l'incolumità pubblica a causa dei sempre più numerosi incidenti stradali e dei lunghi tempi di percorrenza;

Considerato che il degrado ambientale derivante dall'inquinamento acustico ed atmosferico determina gravi disturbi alla salute con relativo incremento dei costi sociali ai medesimi connessi;

Considerato che il traffico urbano complessivo è insostenibile rispetto al sistema delle infrastrutture di trasporto esistente;

Considerato inoltre, che nella città di Palermo deve essere accelerato l'avvio del sistema di trasporto pubblico di massa a guida vincolata, in superficie e in sotterraneo;

Atteso che la realizzazione di tale sistema di trasporto pubblico è indispensabile per risolvere la grave carenza infrastrutturale, considerando che non è attualmente fruibile un sistema di parcheggi anche di interscambio che consenta di offrire un servizio direttamente fruibile ai residenti ed ai titolari di esercizi commerciali e di azienda;

Considerato, altresì, che l'attuale precario assetto della mobilità costituisce la causa principale dell'elevato livello di inquinamento atmosferico ed acustico, nonché dell'alto tasso di incidentalità;

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determi-

natasi nella città di Palermo anche mediante l'utilizzo degli strumenti individuati nell'ambito del sistema integrato di infrastrutture per la mobilità urbana;

Considerato che la situazione di pregiudizio per i cittadini è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza.

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dispone:

Art. 1.

1. Il Sindaco di Palermo è nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella città di Palermo in relazione alla situazione del traffico e della mobilità.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto pubblico di massa, anche a guida vincolata, all'identificazione di idonee soluzioni volte al miglioramento della circolazione stradale nonché all'individuazione ed all'adozione di misure di contrasto dell'emergenza abitativa.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti individuati dal Commissario stesso, cui potrà affidare specifici compiti attuativi, provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) disporre, in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 2, misure rivolte alla realizzazione di una disciplina del traffico e della mobilità urbana:

a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato;

a.2) individuando idonee soluzioni per la gestione della sosta tariffata che prevedano l'affidamento delle concessioni, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, e del piano tariffario;

a.3) conferendo, nel territorio comunale, ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato iscritte ai registri generali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le funzioni ed i poteri di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo modalità e limiti stabiliti con proprio provvedimento, nonché i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I volontari così individuati dovranno seguire un periodo di addestramento mediante la frequenza ed il superamento di corsi specifici. Le funzioni in esame potranno essere conferite, con apposite determinazioni commissariali, limitatamente ad attività da esplicarsi in prossimità di strutture scolastiche, di parchi e giardini e, in ausilio ai vigili urbani, in prossimità di punti critici della rete stradale urbana, previamente individuati nella determinazione commissariale medesima;

b) progettare e realizzare marciapiedi che, pur essendo conformi alle esigenze dei disabili, abbiano una larghezza inferiore ai limiti fissati dal Codice della Strada ed in particolare dalle norme emanate in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992;

c) disporre, avvalendosi delle deroghe autorizzate con il successivo art. 2, il completamento della dotazione organica del corpo di Polizia Municipale utilizzando le graduatorie dei concorsi già espletati ed ancora in corso di validità;

d) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, diretto tra l'altro alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, anche di interscambio, e volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti o in corso di costruzione, anche mediante il ricorso alla trattativa privata e sempreché la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara;

e) procedere alla localizzazione di aree edificabili e disporre la relativa urbanizzazione per un sviluppo coordinato e funzionale della città in relazione alla necessità di soddisfare le esigenze alloggiative e di adeguata mobilità;

f) individuare, progettare ed eseguire, anche eventualmente assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche attuativo del piano urbano dei parcheggi, diretti alla realizzazione urgente di un idoneo ed efficiente sistema di trasporto pubblico di massa, anche a guida vincolata, volto a consentire, tra l'altro, l'utilizzo della metropolitana leggera automatica e la chiusura dell'anello ferroviario in ambito urbano, altresì realizzando un sistema di tre linee tranviarie, infrastrutture viarie principali e parcheggi pubblici volti ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti od in corso di costruzione. Il piano in esame potrà trovare esecuzione anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, sempreché la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara. Tale procedura potrà essere adottata anche per accelerare la realizzazione di progetti inerenti alla mobilità urbana oggetto di eventuali protocolli di intesa o accordi di programma.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

5. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale o

relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Commissario delegato procede all'approvazione di cui al comma 4 previa convocazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente della regione Siciliana, sentiti gli assessori regionali al territorio ed all'ambiente e ai Beni culturali e architettonici, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12 della legge 24 novembre 2000 n. 340 i cui termini sono ridotti alla metà.

6. Per i progetti di interventi ed opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale; nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, il Commissario delegato può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente della regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta Regionale, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti dal progetto, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla Conferenza di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1987, n. 127, ed all'art. 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta, e, qualora non siano resi entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

7. Il Commissario delegato svolge, altresì, eventualmente avvalendosi di soggetti attuatori, tutte le attività strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza.

8. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, così realizzati, al Comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è autorizzato a derogare alle seguenti norme:

regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, articoli 3, 11, 16, 19 e successive modifiche e integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 e successive modifiche e integrazioni;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 art. 7, comma 1, lettera *f)* e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 45, comma 6, art. 103, 159, 195, 200, 215;

legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9;

regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 1136;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21 comma 1 e 2, art. 22 comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151, 153;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 3, 4, comma 17, 6, 7, 8, 9, 12, commi 5 e 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis*, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies*, 37-*nonies* e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n 554 strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 e successive modifiche e integrazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*;

decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e successive modifiche e integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articoli 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218;

decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1, comma 6, 6-*bis* e 7;

legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19;

legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 9;

legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 7 e 16, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, art. 33, così come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25;

legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11, 19, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, articoli 32 e 53, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38;

legge regionale 13 settembre 1999 n. 20, art. 21;

legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 23, 28 e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;

legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2;

legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, art. 2 e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, art. 5, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, articoli 1, 2, 3, 5, 6, 6-*bis*, 6-*ter*, 8 e successive modifiche e integrazioni.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 4, 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si avvale, oltre che dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 della presente ordinanza, di un ufficio costituito da dieci unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché a società nel cui capitale vi è la partecipazione dell'amministrazione comunale.

2. Per la valutazione dei progetti, e per ogni esigenza di supporto tecnico, il Commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione altamente qualificati in numero non superiore a sei unità, nominati dal Commissario stesso.

3. Per le medesime finalità il Commissario delegato può conferire incarichi specifici a professionisti esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative nel limite di tre unità.

4. I compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 3 ed ai componenti del Comitato di cui al comma 2, sono stabiliti dal Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennità di retribuzione di posizione in godimento, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

6. Il Commissario delegato è, inoltre, autorizzato ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni delle società di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato dispone, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate e destinate alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi.

2. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità di stato.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione.

Art. 6.

1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile verrà istituito un «Comitato di rientro nell'ordinario», con compiti propulsivi e di vigilanza sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenzioso sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A13993

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Disposizioni di protezione civile concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica di Albania colpito dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dell'ultima decade del mese di settembre 2002. (Ordinanza n. 3256).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002 concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, con il quale, nell'ambito delle attività concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza, prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;

Considerato che lo Stato italiano nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato inoltre che in Albania sono in corso di svolgimento da parte di organizzazioni non governative azioni umanitarie e di cooperazione allo sviluppo rientranti nell'ambito dei rapporti bilaterali tra l'Italia e l'Albania;

Visto il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, ratificato con legge 21 maggio 1998, n. 170 che, tra l'altro, con l'art. 14 prevede la collaborazione delle parti contraenti nella previsione e nella prevenzione delle calamità naturali e per l'eliminazione dei loro effetti;

Considerato che nel corso dell'ultima decade del mese di settembre 2002 il territorio dell'Albania è stato investito da piogge torrenziali e che, in particolare, si sono verificate esondazioni dei fiumi Mat e Ura che hanno comportato l'evacuazione di migliaia di nuclei familiari;

Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa alla imminenza della stagione invernale;

Ravvisata la necessità di corrispondere, alla richiesta di assistenza formulata dalla Comunità di S. Egidio attraverso l'invio di materiali necessari per fronteggiare la situazione emergenziale in argomento;

Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione in loco dei necessari interventi di prevenzione di possibili contesti emergenziali;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Repubblica di Albania colpita dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dell'ultima decade del mese di settembre 2002, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assumere tutti gli interventi e le iniziative necessari anche utilizzando beni e materiali per assicurare tutela alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.

2. Il dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato a consentire l'utilizzazione, da parte di organizzazioni non governative, dei necessari beni e materiali da impiegarsi per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A13994

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Negrete Gonzalez Maria del Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Negrete Gonzalez Maria del Carmen, nata a Siviglia (Spagna) il 12 ottobre 1970, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi

dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologa» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologa»;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Filosofia y Ciencias de la Educaciòn - Secciòn de Psicologìa» conseguito presso l'«Universitad de Sevilla» in data 19 novembre 1993;

Ritenuto pertanto che - ai sensi degli articoli 1 lett. *a)* 3° trattino e 3 lett. *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lett. *a)* del decreto legislativo n. 115/1992 - è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «psicologa» in Spagna;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Negrete Gonzalez Maria del Carmen, nata a Siviglia (Spagna) il 12 ottobre 1970, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) teoria e tecnica dei tests;

b) psicologia clinica.

La prova, da svolgersi in lingua italiana, consiste in un esame orale.

Roma, 14 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

02A13844

DECRETO 14 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Granata Francesca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Granata Francesca, nata il 7 novembre 1970 a Genova (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «solicitor» di cui è in possesso dal 1° settembre 2000, come attestato da «The Supreme Court of England and Wales», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Diploma in Law» conseguito presso «The College of Law of England and Wales» nel 1997, e «Postgraduate Diploma in Legal Practice» conseguito presso la stessa Università nel 1998;

Considerato che il richiedente ha altresì conseguito il titolo di «Dottore in giurisprudenza» in data 12 luglio 1995 presso l'Università degli studi di Genova;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Granata Francesca, nata il 7 novembre 1970 a Genova (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A13845

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 2002.

Termini e modalità di pagamento dell'accisa per l'anno 2002, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, siano fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità per l'anno 2002 di determinare in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento dell'accisa le disposizioni utili per stabilire la competenza economica di versamenti d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2002, è effettuato entro il 27 dicembre 2002 un versamento a titolo di acconto, in misura pari all'80 per cento dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2002. Al conguaglio si provvede entro il 16 gennaio 2003.

Art. 2.

1. Per i pagamenti, compresi quelli a titolo di acconto, relativi ai prodotti sottoposti ad accisa, il cui termine di scadenza è fissato al 27 dicembre 2002, non è ammesso l'uso del versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 332

02A13995

DECRETO 4 dicembre 2002.

Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi della riscossione all'acconto previsto per l'anno 2002. Art. 9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 23,5 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto il successivo comma 2 del predetto art. 9, che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e successive modificazioni;

Considerato che la dizione «i concessionari della riscossione», di cui all'art. 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di «servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale» a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4, prevede le diverse entrate da riscuotere da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visti i dati delle entrate erariali riscosse nell'anno 2001 ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, in base ai quali si determina l'ammontare dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2002 da parte dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione;

Ritenuto che occorre determinare, per ciascun ambito territoriale, la misura dell'acconto che i concessionari e i commissari governativi della riscossione devono versare entro il 30 dicembre 2002, sulla base delle entrate erariali riscosse nell'anno 2001, e stabilire le relative modalità di versamento ed ogni altra disposizione attuativa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che i concessionari ed i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione versano entro il 30 dicembre dell'anno 2002, pari al 23,5 per cento dell'ammontare delle entrate erariali riscosse nell'anno 2001, è determinato, per ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1, sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2002.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 4.

1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarità del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 57, commi 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'art. 3 per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 366

ALLEGATO *A*

ACCONTO EX ART. 9, COMMA 1, DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79, CONV. IN LEGGE 28 MAGGIO 1997, N. 140

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 2001	ACCONTO ANNO 2002
AGRIGENTO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	3.961.760,48	**931.013,71**
ALESSANDRIA	Caralt S.p.A.	62.529.298,66	**14.694.385,19**
ANCONA	Ancona Tributi S.p.A.	70.640.945,20	**16.600.622,12**
AOSTA	Uniriscossioni S.p.A.	37.992.628,85	**8.928.267,78**
AREZZO	G.E.T. S.p.A.	52.194.609,74	**12.265.733,29**
ASCOLI PICENO	SE.RI.T. Picena S.p.A.	42.074.041,98	**9.887.399,87**
ASTI	SESTRI S.p.A.	29.905.355,67	**7.027.758,58**
AVELLINO	G.E.I. S.p.A.	27.848.286,87	**6.544.347,41**
BARI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	168.408.626,08	**39.576.027,13**
BELLUNO	Uniriscossioni S.p.A.	25.888.848,84	**6.083.879,48**
BENEVENTO	SA.RI. S.p.A.	18.528.693,37	**4.354.242,94**
BERGAMO	Bergamo Esattorie S.p.A.	172.266.307,04	**40.482.582,15**
BIELLA	SESTRI S.p.A.	42.225.599,05	**9.923.015,78**
BOLOGNA	GE.RI.CO. S.p.A.	412.387.601,86	**96.911.086,44**
BOLZANO	Alto Adige Riscossioni S.p.A.	92.235.394,12	**21.675.317,62**
BRESCIA	ESATRI S.p.A.	200.953.577,21	**47.224.090,64**
BRINDISI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	24.607.768,81	**5.782.825,67**
CAGLIARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	29.870.701,19	**7.019.614,78**
CALTANISSETTA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	2.776.685,67	**652.521,13**
CAMPOBASSO	S.R.T. S.p.A.	17.646.188,42	**4.146.854,28**
CASERTA	Banco di Napoli S.p.A. - Comm. Gov.	55.199.975,42	**12.971.994,22**
CATANIA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	13.503.228,71	**3.173.258,75**
CATANZARO	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	21.786.326,55	**5.119.786,74**
CHIETI	SO.G.E.T. S.p.A. - Comm. Gov.	34.295.558,74	**8.059.456,30**
COMO	Ri.Le.No. S.p.a.	91.116.980,73	**21.412.490,47**
COSENZA	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	57.304.364,79	**13.466.525,73**
CREMONA	Lo.Se.Ri. S.p.a.	51.079.008,16	**12.003.566,92**
CROTONE	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	10.143.453,06	**2.383.711,47**
CUNEO	G.E.C. S.p.A.	91.189.832,14	**21.429.610,55**
ENNA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.631.148,54	**383.319,91**
FERRARA	SIFER S.p.A.	72.819.159,12	**17.112.502,39**
FIRENZE	CE.RIT. S.p.A.	448.074.741,30	**105.297.564,21**
FOGGIA	GEMA S.p.A.	57.998.628,86	**13.629.677,78**
FORLI CESENA	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	67.095.578,27	**15.767.460,89**
FROSINONE	Banca di Roma S.p.A.	33.435.061,30	**7.857.239,41**
GENOVA	San Paolo Riscossioni Genova S.p.A.	667.024.474,49	**156.750.751,51**
GORIZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	20.734.035,59	**4.872.498,36**
GROSSETO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	32.091.388,47	**7.541.476,29**
IMPERIA	SESTRI S.p.A.	38.191.598,75	**8.975.025,71**
ISERNIA	S.R.T. S.p.A.	8.288.232,55	**1.947.734,65**
LA SPEZIA	Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.	38.644.268,18	**9.081.403,02**
L'AQUILA	Ge.Ri.T. S.p.A.	29.961.602,26	**7.040.976,53**
LATINA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	42.351.637,03	**9.952.634,70**
LECCE	SO.BA.RI.T. S.p.A.	67.046.315,23	**15.755.884,08**
LECCO	Ri.Le.No. S.p.a.	63.814.779,21	**14.996.473,11**
LIVORNO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	52.459.980,68	**12.328.095,46**
LODI	ESATRI S.p.A.	35.118.272,47	**8.252.794,03**
LUCCA	BIPIELLE RISCOSSIONI S.p.A.	79.922.880,88	**18.781.877,01**
MACERATA	SE.RI.MA S.p.A.	33.187.834,41	**7.799.141,09**
MANTOVA	Uniriscossioni S.p.A.	61.719.490,44	**14.504.080,25**
MASSA CARRARA	CE.RIT. S.p.A.	24.980.604,95	**5.870.442,16**
MATERA	RI.TRI.MAT. S.p.A.	14.510.884,73	**3.410.057,91**
MESSINA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	7.398.270,88	**1.738.593,66**

Importi espressi in euro

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 2001	ACCONTO ANNO 2002
MILANO	ESATRI S.p.A.	3.211.077.410,11	**754.603.191,38**
MODENA	Uniriscossioni S.p.A.	213.382.641,57	**50.144.920,77**
NAPOLI	Banco di Napoli S.p.A. - Comm. Gov.	287.546.078,57	**67.573.328,46**
NOVARA	SESTRI S.p.A.	76.491.193,23	**17.975.430,41**
NUORO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	4.403.333,64	**1.034.783,41**
ORISTANO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	3.653.489,49	**858.570,03**
PADOVA	GE.RI.CO. S.p.A.	218.068.266,31	**51.246.042,58**
PALERMO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	32.036.812,16	**7.528.650,86**
PARMA	S.E.I.T. S.p.A.	101.287.630,86	**23.802.593,25**
PAVIA	ESATRI S.p.A.	64.434.344,62	**15.142.070,99**
PERUGIA	So.Ri.T. S.p.A.	78.453.876,45	**18.436.660,97**
PESARO URBINO	SE.RI.T. S.p.A.	128.530.241,74	**30.204.606,81**
PESCARA	SO.G.E.T. S.p.A. - Comm. Gov.	39.472.101,22	**9.275.943,79**
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI S.p.A.	63.035.620,02	**14.813.370,70**
PISA	S.E.T. S.p.A.	75.502.611,78	**17.743.113,77**
PISTOIA	G.E.T. S.p.A.	44.218.966,82	**10.391.457,20**
PORDENONE	Uniriscossioni S.p.A.	49.013.662,04	**11.518.210,58**
POTENZA	S.E.M. S.p.A.	24.727.332,76	**5.810.923,20**
PRATO	San Paolo Riscossioni Prato S.p.A.	66.350.139,22	**15.592.282,72**
RAGUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	4.520.532,70	**1.062.325,18**
RAVENNA	SO.RI.T. Ravenna S.p.A.	65.155.897,74	**15.311.635,97**
REGGIO CALABRIA	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	32.340.219,55	**7.599.951,59**
REGGIO EMILIA	RISCOSERVICE S.p.A.	110.653.192,20	**26.003.500,17**
RIETI	Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.	12.861.980,54	**3.022.565,43**
RIMINI	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	57.936.878,36	**13.615.166,41**
ROMA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.957.095.231,17	**459.917.379,32**
ROVIGO	GE.RI.CO. S.p.A.	28.878.338,71	**6.786.409,60**
SALERNO	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	81.590.303,51	**19.173.721,32**
SASSARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	27.520.183,72	**6.467.243,17**
SAVONA	SESTRI S.p.A.	65.517.335,77	**15.396.573,91**
SIENA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	151.446.317,31	**35.589.884,57**
SIRACUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	5.813.662,96	**1.366.210,80**
SONDRIO	RIPOVAL S.p.A.	42.769.055,99	**10.050.728,16**
TARANTO	SO.G.E.T. S.p.A.	43.110.336,17	**10.130.929,00**
TERAMO	SO.G.E.T. S.p.A. - Comm. Gov.	32.994.119,30	**7.753.618,04**
TERNI	Servizi Riscossione Tributi S.p.A.	25.656.644,06	**6.029.311,35**
TORINO	Uniriscossioni S.p.A.	1.247.512.317,15	**293.165.394,53**
TRAPANI	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	5.639.673,97	**1.325.323,38**
TRENTO	Uniriscossioni S.p.A.	119.589.306,47	**28.103.487,02**
TREVISO	Uniriscossioni S.p.A.	165.099.481,07	**38.798.378,05**
TRIESTE	Uniriscossioni S.p.A.	602.646.665,81	**141.621.966,47**
UDINE	Soc. Friulana Esazione Tributi S.p.A.	98.326.307,08	**23.106.682,16**
VARESE	ESATRI S.p.A.	114.818.866,16	**26.982.433,55**
VENEZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	141.863.062,23	**33.337.819,62**
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SESTRI S.p.A.	25.635.276,14	**6.024.289,89**
VERCELLI	SESTRI S.p.A.	20.619.738,15	**4.845.638,47**
VERONA	Uniriscossioni S.p.A.	352.332.823,12	**82.798.213,43**
VIBO VALENTIA	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	8.065.152,72	**1.895.310,89**
VICENZA	Uniriscossioni S.p.A.	136.804.566,91	**32.149.073,22**
VITERBO	S.E.A.L. S.p.A.	31.884.582,83	**7.492.876,97**
Totale Nazionale		**14.557.446.318,18**	**3.420.999.884,78**

02A14098

DECRETO 5 dicembre 2002.

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti, residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza relativamente agli eventi alluvionali verificatisi, nel mese di novembre 2002, nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Romagna, rinviando a successive ordinanze, da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'individuazione degli specifici ambiti comunali interessati;

Considerato che, per i soggetti residenti nei comuni, situati nelle suddette regioni, le cui abitazioni ed immobili sedi di attività produttive, sono stati, a seguito dei citati eventi, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ovvero hanno subito danni superiori al 20 per cento del valore dei beni, attestati mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessità di sospendere, relativamente ai predetti soggetti, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 25 novembre 2002 avevano la residenza nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, le cui abitazioni ed immobili, sedi di attività produttive, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà, attestato mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, nella quale risultano indicate sinteticamente le voci del danno, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, svolgevano nelle regioni di cui allo stesso comma 1, attività produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, e avevano negli stessi:

a) la sede legale;

b) la sede legale e quella operativa;

c) la sede operativa; in tal caso, le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette regioni.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi ad attività svolte nelle regioni indicate nello stesso comma 1 da soggetti che hanno subito un danno superiore al 20 per cento dei beni strumentali, dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci del danno.

4. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis,* 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

5. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A14101

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Pianeta Donna 3000» a responsabilità limitata, in Pontinia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

1) società cooperativa mista «Pianeta Donna 3000» a responsabilità limitata, con sede in Pontinia, costituita per rogito notaio Alfonsi Antonio in data 30 novembre 1992, repertorio n. 39560, B.U.S.C. n. 3134.

Latina, 22 ottobre 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A13852

DECRETO 22 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «I Rostri» a responsabilità limitata, in Terracina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «I Rostri» a responsabilità limitata, con sede in Terracina, costituita per rogito notaio Mazzarella Giuseppe in data 14 marzo 1986, rep. n. 61512 - B.U.S.C. n. 2435/218157.

Latina, 22 ottobre 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A13852-bis

DECRETO 13 novembre 2002.

Modifica della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, mediante aggiunta della voce 47.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di aggiungere alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce relativa alle aziende esercenti «l'industria meccanica di precisione: produzione di sfere di acciaio» individuando, nel contempo, l'elenco delle operazioni per le quali è concessa la deroga;

Decreta:

Alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5, numero 1 e 2 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 è aggiunta la seguente voce n. 47:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
47	Industria meccanica di precisione: produzione di sfere d'acciaio	Per il personale: addetto al processo produttivo per le operazioni di tempra e rinvenimento, martellatura tramite «scouring», controllo a fibre ottiche e correnti parassite, lucidatura e lappatura finale ed operazioni ad esso collegate

Roma, 13 novembre 2002

Il Ministro: MARONI

02A13766

DECRETO 15 novembre 2002.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le circolari ministeriali n. 31 e n. 39 rispettivamente del 14 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 2142 del 20 giugno 2002 con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, il Comitato provinciale I.N.P.S., per il quadriennio 2002-2006;

Vista la lettera del sig. Antonio Festa del 12 novembre 2002 con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota prot. n. 1005/2002 del 12 novembre 2002 della segreteria della UIL di Avellino con la quale viene designato il sig. Andrea Preziosi, nato ad Avellino il 1° ottobre 1946, quale componente del suddetto Comitato in sostituzione del sig. Antonio Festa;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Andrea Preziosi è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 15 novembre 2002

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

02A13899

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Centrale oleifici cooperativi molisani», in Larino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 ottobre 2000 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Campobasso nei confronti della Società cooperativa agricola «Centrale oleifici cooperativi molisani» con sede in Larino (Campobasso);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Centrale oleifici cooperativi molisani» con sede in Larino (Campobasso), costituita in data 14 maggio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Riccardo Ricciardi di Larino (Campobasso), omologato dal tribunale di Larino (Campobasso) con decreto 16 luglio 1997, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e la dott.ssa Anna Ciampittiello, con studio in Isernia, corso Garibaldi n. 229, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13839

DECRETO 8 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia "Il Faggio" a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 giugno 2000 e del 20 febbraio 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Torino, nei confronti della Società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia "Il Faggio" a responsabilità limitata» con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia "Il Faggio" a responsabilità limitata» con sede in Torino, costituita in data 22 marzo 1990 con atto a rogito del notaio dott. Enrico Mambretti di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto 11 aprile 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, il dott. Angelo Bernardini, con studio in Genova, via Rimassa n. 43/11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13840

DECRETO 8 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ampagitoragicla», in Nuoro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 29 marzo 2002 eseguito dalla Direzione provinciale del lavoro di Nuoro, nei confronti della Società cooperativa edilizia «Ampagitoragicla» con sede in Nuoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Ampagitoragicla» con sede in Nuoro, costituita in data 8 marzo 1975 con atto a rogito del notaio dott. Antonino Sau di Nuoro, omologato dal tribunale di Nuoro con decreto 6 maggio 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Salvatore Marras, con studio in Nuoro, via Leonardo Da Vinci n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13841

DECRETO 8 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Genova 92 Cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 luglio 1999, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Genova, nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro «Genova 92 cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Genova;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Genova 92 Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Genova, costituita in data 30 settembre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Emanuele Pilo Pais di Genova, omologato dal tribunale di Genova con decreto 8 ottobre 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Stefano Dagnino, con studio in Genova, piazza Verdi n. 4/10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13842

DECRETO 22 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casal del Pino 2° società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 settembre 2000 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della Società cooperativa edilizia «Casal del Pino 2° società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società coooperativa edilizia «Casal del Pino 2° società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita in data 17 maggio 1984 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Caporali di Roma, omologato dal Tribunale di Roma con decreto 15 giugno 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Roberto Chionne, con residenza in Castiglione del Lago (Perugia), via Bassa n. 11 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13838

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio SIRCO - Società imprese riunite di cooperative a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della mancata ispezione in data 15 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Consorzio SIRCO - Società imprese riunite di cooperative a responsaibilità limitata con sede in Roma (codice fiscale 03837651003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e la rag. Laura Renata Bertelè, nata a Belluno il 28 agosto 1953, domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13853

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricoltori soc. coop. a r.l.», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricoltori soc. coop. a r.l.», con sede in Viterbo (codice fiscale n. 01480060605) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, ivi domiciliato in via Basento n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13900

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 novembre 2002.

Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada);

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002;

Ritenuto di dover allineare la periodicità delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, è disposta la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

a) ciclomotori di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per

l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere *a), b), c),* ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, *d), e), f)* e *g)* del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.

2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarità dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità dei ciclomotori sono effettuati a partire dal 1° luglio 2003 sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 3.

Ogni anno, le operazioni di revisione di cui all'art. 1, hanno inizio il 2 gennaio e sono effettuate secondo il seguente calendario:

a) i veicoli di cui all'art. 1, lettera *a)*, sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;

b) i veicoli di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A14053

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 agosto 2002.

Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

E D'INTESA CON

LA REGIONE CAMPANIA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'art. 114, comma 10, il quale prevede, al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, l'istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'istruttoria istitutiva del Parco sommerso in argomento della predetta Segreteria tecnica, alla luce della particolare competenza in materia di specificazione di siti marini d'interesse ambientale e apposizione di misure di tutela;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione del Parco sommerso di Baia svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 14 marzo 2001;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista l'istruttoria per l'istituzione del Museo sommerso di Baia svolta dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta riportata nella relazione del 20 marzo 2001 (prot. n. 8342); e la nota integrativa, in data 13 aprile 2001 (prot. n. 10700), relativa alla vincolistica delle aree in esame;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 relativo all'impegno sul cap. 3961 E.F. 2001 della somma di L. 2.000.000.000 pari ad € 1.032.913,80 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per i beni archeologici;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione del Parco sommerso di Baia;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e d'intesa con la regione Campania, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Baia.

Art. 2.

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, il Parco sommerso di Baia interessa il tratto di mare compreso tra la testata del molo di limite meridionale del porto di Baia ed il punto in testata del molo del Lido di Augusto, delimitanti la zona definita come «Baia romana sommersa», così come individuato dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Punto	Latitudine	Longitudine
A 1	40° 49'.91 N	014° 05'.94 E
B	40° 49'.60 N	014° 05'.94 E
I 1	40° 49'.07 N	014° 04'.61 E

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione e all'amministrazione del demanio marittimo, ricompreso all'interno del Parco sommerso di Baia, sono adottati dall'amministrazione competente sentito l'ente preposta alla gestione del medesimo Parco, individuato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Baia, in particolare, persegue:

a) la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata;

b) la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell'area;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e dell'archeologia;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente dai cittadini residenti e da imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area.

Art. 4.

1. All'interno del Parco sommerso di Baia, come individuato e delimitato all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che modifichino lo stato dei luoghi e che possano compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente e/o dei beni archeologici oggetto della protezione, nonché le finalità istitutive del Parco medesimo, ai sensi dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, sono vietate:

a) l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;

b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.

2. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare antistante punta Epitaffio, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E 1	40° 49'.49 N	014° 04'.70 E
F	40° 49'.24 N	014° 05'.05 E
G	40° 49'.20 N	014° 04'.60 E
H 1	40° 49'.40 N	014° 04'.53 E

3. Nella zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, è vietato:

a) la balneazione;

b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere *a)* e *b)*;

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere *a)* e *c)*;

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera *a)*;

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera *a)*;

f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera *d)*;

g) la pesca subacquea.

4. Nella zona A è, invece consentito:

a) la navigazione e la sosta alle unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore;

b) le visite guidate subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici;

c) le visite a mezzo di unità navali aventi un pescaggio non superiore a 2,50 mt, specificamente autorizzate, contingentate e disciplinate dall'ente gestore, di cui all'art. 5 del presente decreto;

d) la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'ente gestore di cui all'art. 5 del presente decreto.

5. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona B di riserva generale comprende il tratto di mare antistante la costa compresa tra il molo del lido di Augusto e il pennello a terra di Lido Montenuovo, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
A 1	40° 49'.91 N	014° 05'.94 E
B	40° 49'.60 N	014° 05'.94 E
C	40° 49'.60 N	014° 05'.62 E
D 1	40° 49'.91 N	014° 05'.62 E

6. Nella zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera *a)*, e dal successivo comma 7, lettere *b)* e *c)*;

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera *a)*;

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera *a)*;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera *d)*, del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, e successivo comma 7, lettera *e)* del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

7. Nella zona B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono invece, consentiti:

a) la balneazione e le immersioni in apnea;

b) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e disciplinata dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, comunque a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a remi;

c) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi, autorizzata e disciplinata dall'ente gestore di cui al successivo art. 5;

d) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

e) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'ente gestore di cui al successivo art. 5.

8. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro del Parco sommerso, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 2.

9. Nella zona C, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 7 del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera *a)*, e dal successivo comma 10, lettera *a)*;

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera *a)*, e dal successivo comma 10, lettera *b)*;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 7, lettera *d)*, del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 lettera *d)* e 7 lettera *e)* del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

10. Nella zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti:

a) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

b) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti.

Art. 5.

1. La gestione del Parco sommerso di Baia è affidata, ai sensi dell'art. 114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Sino all'affidamento in gestione di cui al precedente comma 1, il Parco sommerso di Baia è affidato provvisoriamente in gestione alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, che si avvale per la sorveglianza della Capitaneria di porto di Napoli e dai Carabinieri del nucleo per la tutela dei beni archeologici.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione del Parco sommerso di Baia, in particolare per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione del Parco sommerso e della sua ripartizione, nonché di quanto possa promuovere la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico dell'area, anche per finalità sociali e occupazionali, si farà fronte, con la somma di L. 1.000.000.000 pari a € 516.456,90, impegnata sul capitolo 3961 dell'U.P.B. 8.1.2.1 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2001, di cui al citato decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 e con la somma di € 516.457 da imputare sul capitolo 2760 dell'U.P.B. 5.1.2.1 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2002.

Art. 7.

1. La sorveglianza nel Parco sommerso di Baia, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dai Carabinieri del nucleo per la tutela dei beni archeologici.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle misure indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche, di tutela e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico, volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Art. 9.

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Roma, 7 agosto 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4 Ambiente e tutela del territorio, foglio n. 154

ALLEGATO

02A13756

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2002.

Piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivante.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto ministeriale 22 novembre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997);

Visto il regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio dell'8 giugno 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'8 giugno 1998, n. L 171/2), che modifica il regolamento (CE) n. 894/1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;

Visto il decreto legge n. 85 del 7 maggio 2002, convertito in legge 6 luglio 2002, n. 134 con il quale, per l'adozione del Piano di dismissione e riconversione delle rimanenti unità autorizzate alle reti da posta derivanti è stata istituita per l'anno 2002, nel limite di 5 milioni di euro, una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi delle predette imbarcazioni che, per le finalità cui è destinata, non costituisce reddito per gli aventi diritto;

Vista la circolare n. 230319 del 5 luglio 2002 che ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di contributo per la misura arresto definitivo, secondo le priorità ivi indicate;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Ravvisato che il divieto di utilizzo del sistema rete da posta derivante dal 1° gennaio 2002, disposto dal regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, determina una significativa perdita di reddito per gli operatori del settore, tale da rendere necessaria la corresponsione delle misure stanziate con la citata legge n. 134 del 2002 e l'aggiunta, solo per le imbarcazioni abilitate a due sistemi di pesca, di un altro sistema sulla licenza di pesca ovvero concedendo la priorità al contributo SFOP per l'arresto definitivo;

Considerato che le misure in questione riguardano le sole unità per le quali l'autorizzazione delle reti da posta derivanti non è oggetto di giudizio pendente, le eventuali situazioni giuridiche, che risulteranno attive in seguito a sentenza definitiva, saranno oggetto di apposito successivo provvedimento;

Considerato che, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali in aree già fortemente provate dall'emergenza lavorativa, è stato proposto alla Commissione europea il cofinanziamento delle misure che, qualora accordato, sarà recepito in apposito provvedimento integrativo del presente decreto unitamente agli eventuali interventi socio economici aggiuntivi da parte delle regioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 30 maggio 2002, ha espresso parere favorevole;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 10 luglio 2002, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 2002, n. 134 è emanato il Piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivante, con l'applicazione delle misure ivi previste per i proprietari e i componenti l'equipaggio di tutte le unità indicate nell'allegato *A*.

Art. 2.

1. In relazione alle unità in allegato *A*, il 50% dello stanziamento previsto dalla citata legge n. 134 del 2002 è destinato alla copertura delle misure per gli equipaggi e il restante 50% alla copertura delle misure per i proprietari.

2. L'importo destinato alle misure per gli equipaggi è ripartito in quote individuali di euro 7.500,00 per ciascun marittimo imbarcato sulle unità di cui all'allegato *A* alla data del 22 luglio 2001 ovvero imbarcati nel corso dell'ultima campagna di pesca del pesce spada con reti da posta derivanti.

3. Nel caso in cui risulta cambiato il proprietario dell'unità da pesca in data successiva al 31 dicembre 2001, ferma restando la misura per il relativo equipaggio, non è corrisposta alcuna misura né al proprietario precedente né al subentrante.

Art. 3.

1. Ai proprietari delle unità indicate nell'allegato *A*, previo esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Autorità competente di cui all'art. 4, è erogato la corrispondente misura ivi indicata.

2. L'importo della misura spettante ai proprietari di cui al comma 1 è commisurato allo sforzo di pesca, espresso in tonnellate di stazza lorda, e ponderato, in misura inversamente proporzionale al numero dei sistemi di pesca, in base ai coefficienti indicati nell'allegato *A*.

3. Alle unità indicate nell'allegato *B*, che rimangono autorizzate ad un solo sistema a seguito del ritiro dell'autorizzazione delle reti da posta derivanti, oltre alla applicazione delle misure per i proprietari e per l'equipaggio, è altresì consentita l'aggiunta di un sistema di pesca a scelta, con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, tra «attrezzi da posta» e «lenze», come definiti dall'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero «circuizione per piccoli pelagici», come definita dal decreto ministeriale 22 novembre 1996.

4. Le imprese di pesca delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivanti, che intendono cessare l'attività di pesca, possono usufruire della priorità al contributo per la misura di arresto definitivo di cui alla circolare n. 230319 del 5 luglio 2002 in premessa citata.

Art. 4.

1. L'Autorità marittima dell'Ufficio di iscrizione delle unità indicate nell'allegato *A* provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al ritiro delle relative licenze di pesca ed al contestuale rilascio di un'autorizzazione provvisoria per l'uso dei sistemi già autorizzati sulla licenza ritirata, ad esclusione delle reti derivanti.

2. Le imprese di pesca delle unità indicate nell'allegato *B* comunicano per iscritto la scelta del sistema aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 4, contestualmente alla consegna della licenza, all'Autorità marittima di cui al comma 1 che provvede al rilascio dell'autorizzazione provvisoria comprensiva del sistema aggiuntivo e priva del sistema reti derivanti.

3. Al fine dell'aggiornamento dell'archivio centrale informatico e del rilascio della nuova licenza di pesca, l'Autorità marittima competente inoltra alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura le licenze ritirate, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 5.

1. L'attività istruttoria per le finalità del presente decreto è effettuata dall'Autorità marittima dell'Ufficio di iscrizione che ne comunica l'esito al Capo del compartimento marittimo competente.

2. Il Capo del compartimento marittimo competente, sulla base degli esiti istruttori di cui al precedente comma, provvede a richiedere alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura l'accreditamento finanziario necessario alla successiva diretta liquidazione delle misure al singolo avente diritto.

3. Le misure previste nel presente decreto ministeriale attuativo dell'art. 2 della legge 6 luglio 2002, n. 134 non costituiscono reddito.

Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte di conti il 28 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 91

ALLEGATO *A*

MISURA PREVISTA PER IL PROPRIETARIO					
Totale finanziario in € :		2.500.000,00			
Num. UE	Targa	TSL	Num. Sis. Pesca	Coefficienti	Indennità €
2855	03NA02251	34,83	3	0,9	42.230,94
2964	03CS00796	22,18	3	0,9	26.892,98
2965	03CS00799	34,23	3	0,9	41.503,45
2968	03CS00805	29,08	3	0,9	35.259,14
2969	03CS00806	23,75	4	0,8	25.596,96
2970	03CS00807	17,32	5	0,7	16.333,56
2982	03CS00822	9,15	4	0,8	9.861,57
2987	03CS00828	23,32	2	1,0	31.416,90
3285	05RC01037	23,45	4	0,8	25.273,63
3314	05RC01028	39,03	3	0,9	47.323,39
3338	03CT00444	33,78	3	0,9	40.957,83
3340	07PA01985	29,14	3	0,9	35.331,89
3341	03CT00450	24,75	4	0,8	26.674,73
3342	03CT00454	23,66	3	0,9	28.687,46
3347	00CA03869	29,19	2	1,0	39.325,02
3348	00CA03867	29,19	3	0,9	35.392,51
3349	00CA03868	49,76	3	0,9	60.333,39
3351	03CT00467	59,23	3	0,9	71.815,64
3352	03CT00468	23,85	3	0,9	28.917,83
3354	03CT00472	48,88	2	1,0	65.851,55
3355	03CT00473	56,44	3	0,9	68.432,80
3357	03CT00479	24,51	4	0,8	26.416,06
3360	03CT00482	53,14	2	1,0	71.590,66
3362	03CT00484	58,19	5	0,7	54.875,84
3498	05CT00844	2,97	4	0,8	3.200,97
3841	02GA00747	17,70	3	0,9	21.461,03
3844	02GA01035	10,08	3	0,9	12.221,88
3850	02GA00889	17,75	3	0,9	21.521,66
3860	02GA00930	19,40	3	0,9	23.522,26
3865	02GA00940	13,49	3	0,9	16.356,46
3874	02GA00964	18,57	3	0,9	22.515,90
3876	02GA00967	22,80	3	0,9	27.644,72
3907	02GA01012	9,68	3	0,9	11.736,88
4372	17GE00643	19,29	5	0,7	18.191,36
4612	02TA00002	9,60	4	0,8	10.346,56
5815	01MZ01020	6,79	3	0,9	8.232,79
5853	01MZ01068	23,85	5	0,7	22.491,65
5948	00MZ01531	35,03	5	0,7	33.034,90
5957	00MZ01546	18,39	3	0,9	22.297,65
5968	00MZ01566	54,40	4	0,8	58.630,51
6075	05RC01005	27,23	3	0,9	33.016,04
6125	07MZ00481	23,94	5	0,7	22.576,52
6313	01CT00707	9,42	5	0,7	8.883,49
7285	02ML00365	4,10	3	0,9	4.971,20
8296	01NA02005	24,74	3	0,9	29.996,94
8935	07PA01941	9,66	5	0,7	9.109,82
9008	02PA00287	1,55	5	0,7	1.461,72

MISURA PREVISTA PER IL PROPRIETARIO					
Totale finanziario in € :		2.500.000,00			
Num. UE	Targa	TSL	Num. Sis. Pesca	Coefficienti	Indennità €
9039	02PA00343	1,91	4	0,8	2.058,53
9212	05PA00623	5,96	4	0,8	6.423,49
9290	05PA00622	8,34	5	0,7	7.865,00
9334	05PA00321	1,86	4	0,8	2.004,65
9392	06PA00130	19,86	4	0,8	21.404,45
9396	07PA01969	14,25	4	0,8	15.358,18
9397	06PA00139	39,62	4	0,8	42.701,12
9482	07PA01750	24,47	4	0,8	26.372,95
9498	07PA01789	46,04	5	0,7	43.417,84
9511	07PA01810	18,94	5	0,7	17.861,29
9512	07PA01811	70,40	5	0,7	66.390,44
9526	07PA01838	9,93	5	0,7	9.364,45
9531	07PA01843	14,76	5	0,7	13.919,36
9533	07PA01848	14,66	5	0,7	13.825,05
9541	02CA01086	14,66	6	0,6	11.850,05
9546	07PA01866	22,04	5	0,7	20.784,73
9551	07PA01872	23,28	6	0,6	18.817,81
9553	07PA01875	48,53	6	0,6	39.228,02
9556	07PA01879	46,56	6	0,6	37.635,62
9561	07PA01885	24,55	4	0,8	26.459,18
9567	07PA01894	47,49	3	0,9	57.581,04
9570	07PA01902	34,38	4	0,8	37.053,62
10862	03PE00210	1,35	3	0,9	1.636,86
10944	01TP01227	1,85	3	0,9	2.243,10
12319	00RC01850	21,85	4	0,8	23.549,20
12465	05RC00868	21,29	2	1,0	28.682,07
12479	05RC00905	4,34	4	0,8	4.677,51
12513	05RC00959	24,28	4	0,8	26.168,18
12529	05RC00976	24,36	4	0,8	26.254,40
12552	05RC01000	24,04	3	0,9	29.148,20
12557	05RC01007	49,22	2	1,0	66.309,60
12559	05RC01009	59,46	3	0,9	72.094,52
12560	05RC01010	32,32	2	1,0	43.541,78
12579	06RC00237	5,72	3	0,9	6.935,43
12591	06RC00301	4,50	3	0,9	5.456,19
12596	06RC00307	59,67	5	0,7	56.271,55
15947	00MV01166	30,83	4	0,8	33.227,55
17330	00GT00634	66,56	4	0,8	71.736,16
17637	07MZ00498	23,22	5	0,7	21.897,53
18396	05RC01026	23,99	3	0,9	29.087,58
23111	03CT00497	9,64	2	1,0	12.987,09

ALLEGATO *B*

Num. UE	Targa	TSL	Num. Sis. Pesca
2987	03CS00828	23,32	2
3347	00CA03869	29,19	2
3354	03CT00472	48,88	2
3360	03CT00482	53,14	2
12465	05RC00868	21,29	2
12557	05RC01007	49,22	2
12560	05RC01010	32,32	2
23111	03CT00497	9,64	2

02A13767

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 ottobre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 aprile 2002 con riferimento, in particolare al progetto S586 presentato dalla società Brahma S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario un supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato;

Acquisito in data 29 luglio 2002 il citato supplemento istruttorio;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: Brahma S.p.a. - Legnago (Verona) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S586-P.

Titolo del progetto: Costruzione di una valvola per l'intercettazione e la regolazione del gas per impieghi in caldaie murali fino a 30000 kcal/h.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 593.925,43 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 593.925,43;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 593.925,43.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 457.580,81 per ricerca industriale e

€ 136.344,62 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 422.460,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: due.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 211.230,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,26%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,13%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 15 mesi a partire dal 1° maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 422.460,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A13713

DECRETO 17 ottobre 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Urszula Ewa Diziejuch, di titolo di formazione, acquisito in Polonia, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Vista l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti in Polonia dalla cittadina italiana sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 394);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 e l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli; la durata della formazione professionale attestata e l'esperienza professionale posseduta integrano un itinerario formativo-professionale di livello non inferiore a quello prescritto dalla legislazione vigente;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore; «Dyplom Ukonczenia Studiów Wyzszych - filologia angielska» rilasciato il 13 aprile 1999 dalla «Uniwersytet Warszawski»;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zaswiadczenie o Przygotowaniu Pedagogicznym» rilasciato il 10 aprile 1999 dalla «Uniwersytet Warszawski»;

posseduti da:

cognome: Dziejuch;

nome: Ewa Urszula;

nata a: Varsavia (Polonia);

il: 1° gennaio 1975;

cittadinanza: italiana;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione della Polonia che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A13897

DECRETO 5 novembre 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Liisa Maria Vanhapelto, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art.1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art.1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art.1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dal titolo; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla esperienza professionale acquisita;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2002 (prot. n. 5894) di riconoscimento, del titolo di formazione professionale in argomento, subordinato al superamento di prova relativa alla conoscenza della lingua italiana;

Vista la nota datata 11 ottobre 2002 (prot. n. 10109) e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussi-

stono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata, integrato dalla prova relativa all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore abilitante: «Kasvatustieteiden Maisteri» (titolo di dottore in pedagogia), conseguito in data 24 settembre 1987 presso l'Università di Joensuu, posseduto dalla cittadina comunitaria:

cognome: Vanhapelto;

nome: Liisa Maria;

nata a: Hämeenlinna (Finlandia);

il: 9 gennaio 1959;

cittadinanza: finlandese,

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese (Finlandia) membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 1 15, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 1 15, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 novembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A13898

DECRETO 18 novembre 2002.

Ammissione dei progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nelle sedute del 24 settembre 2002 e del 1° ottobre 2002;

Viste le disponibilità delle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca per gli interventi di cui al richiamato art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ripartite con decreto direttoriale n. 1349/Ric. del 4 dicembre 2001;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 3/1

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Enzo SCHIAVUTA, ESPLIT S.p.A.
- **Protocollo N**. 9105 del 17/07/01

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Sviluppo di tecnologie intelligenti di monitoraggio e controllo accessi per sistemi territoriali integrati.
  - **Inizio:** 01/10/01
  - **Durata Mesi**: 36

- **Costituenda Società:** ESPLIT RESEARCH – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 17/07/01

- **Costo Totale ammesso** **€ 680.636,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 424.532,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 256.104,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 424.532,00	€ 256.104,00	€ 680.636,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 424.532,00	€ 256.104,00	€ 680.636,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)	____%	____%
Eleggibile Obiettivo 2	____%	____%
Non Eleggibile	60%	35%

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 344.355,60

Progetto 7/1

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Mauro PEZZE', Luciano BARESI, Alessandro ORSO, Giuseppe CONTI
- **Protocollo N**. 10154 del 02/08/01

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Un processo metrico per il test del software
  - **Inizio:** 01/01/02
  - **Durata Mesi**: 36

- **Costituenda Società:** Non denominata
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 02/08/01

- **Costo Totale ammesso** **€ 752.580,99**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 554.302,86**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 198.278,13**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 554.302,86	€ 198.278,13	€ 752.580,99
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 554.302,86	€ 198.278,13	€ 752.580,99

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)	____%	____%
Eleggibile Obiettivo 2	____%	____%
Non Eleggibile	50%	25%

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 326.720,96

Progetto 8/1

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Ranieri CANCEDDA, LIGURCAPITAL S.p.A.
- **Protocollo N**. 10512 del 06/09/01

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Applicazioni d'ingegneria dei tessuti alle terapie rigenerative della cartilagine e dell'osso
  - **Inizio:** 01/02/02
  - **Durata Mesi**: 36

- **Costituenda Società:** BIORIGEN S.p.A.
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 06/09/01

- **Costo Totale ammesso** **€ 752.580,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 752.580,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 752.580,00	€	€ 752.580,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 752.580,00	€	€ 752.580,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)	____%	____%
Eleggibile Obiettivo 2	____%	____%
Non Eleggibile	60%	____%

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 451.548,00

Progetto 16/1

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Carlo TALIANI, CNR, INNOVA S.p.A.
- **Protocollo N**. 13573 del 28/12/01

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Sviluppo e realizzazione di dispositivi nanostrutturati inorganici e organico/inorganici per la spintronica (SPORE)
  - **Inizio:** 15/03/02
  - **Durata Mesi**: 24

- **Costituenda Società:** SPORE S.r.l.
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 28/12/01

- **Costo Totale ammesso** **€ 654.950,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 578.370,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 76.580,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 46.480,00	€	€ 46.480,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 531.890,00	€ 76.580,00	€ 608.470,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 578.370,00	€ 76.580,00	€ 654.950,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	
Eleggibile lettera c)	____%	____%
Eleggibile Obiettivo 2	____%	____%
Non Eleggibile	60%	35%

10%	Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 378.473,00

Progetto 1/2

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Gianni MEDORO, Marco TARTAGNI, Nicolò MANARESI, Roberto GUERRIERI
- **Protocollo N**. 785 del 30/01/02

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Dispositivi elettronici per lo studio di interazioni molecolari di interesse farmaceutico
  - **Inizio:** 01/05/02
  - **Durata Mesi**: 24

- **Costituenda Società:** SI-BIO S.r.l.
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 30/01/02

- **Costo Totale ammesso** **€ 539.500,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 425.390,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 114.110,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 425.390,00	€ 114.110,00	€ 539.500,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 425.390,00	€ 114.110,00	€ 539.500,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)	____%	____%
Eleggibile Obiettivo 2	____%	____%
Non Eleggibile	60%	35%

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 295.172,50

Progetto 7/2

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Ivano BERTINI, Claudio LUCHINAT, Lucia BANCI, CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.
- **Protocollo N**. 4455 del 16/04/02

- **Progetto di Ricerca**
    - **Titolo:** Ricerca di farmaci inibitori di metalloproteinasi
    - **Inizio:** 01/07/02
    - **Durata Mesi**: 36

- **Costituenda Società:** PROTERA S.r.l.
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 16/04/02

- **Costo Totale ammesso** **€ 4.095.000,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 4.095.000,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€ 4.095.000,00	€	€ 4.095.000,00
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 4.095.000,00	€	€ 4.095.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)	____%	____%
Eleggibile Obiettivo 2	50%	____%
Non Eleggibile		

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,90

Progetto 10/2

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Gian Carlo MONTANARI, Antonio MOTORI, TECHIMP S.r.l., GRM S.r.l.
- **Protocollo N**. 5529 del 21/05/02

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Servizi e strumenti alle imprese nel mercato dell'energia elettrica
  - **Inizio:** 01/10/02
  - **Durata Mesi**: 12

- **Costituenda Società:** ACME S.r.l.
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 01/10/02

- **Costo Totale ammesso** **€ 233.818,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 131.001,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 102.817,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 131.001,00	€ 102.817,00	€ 233.818,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 131.001,00	€ 102.817,00	€ 233.818,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60%	35%
Eleggibile lettera c)	____%	____%
Eleggibile Obiettivo 2		____%
Non Eleggibile		

10%	Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 114.586,55

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di Euro 2.427.313,51 di cui all'art. 1 del presente decreto grava sulle disponibilità delle rispettive sezioni del fondo per le agevolazioni alla ricerca, per gli anni 2001 e 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A13887

DECRETO 26 novembre 2002.

Autorizzazione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'iscrizione in soprannumero al 2° anno della SSIS di coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, per il conseguimento del diploma di specializzazione abilitante.

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 ed in particolare l'art. 4 comma 6;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002;

Visto il disegno di legge approvato dal Senato il 13 novembre 2002, ed in particolare l'art. 5 comma 3;

Vista la risoluzione n. 8-00023, approvata dalla VII Commissione della camera dei deputati in data 17 luglio 2002;

Valutata la necessità di consentire a coloro che, sprovvisti della abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato, di conseguire il diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola stessa, mediante riconoscimento di crediti didattici;

Vista la nota del Presidente della CODISSIS in data 18 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002 di cui alle premesse che ha fissato per ciascuna Scuola di specializzazione il numero dei posti disponibili per l'a.a. 2002/2003, le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche in collaborazione con le Direzioni Scolastiche Regionali, sono autorizzate ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso, previo riconoscimento di crediti didattici coloro che, sprovvisti della abilitazione all'insegnamento secondario sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato, al fine di consentire loro il conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore abilitante.

2. Le attività didattiche, relative al secondo anno di corso di cui al comma 1, sono prevalentemente volte a completare il *curriculum studiorum* degli allievi, comprensivo di competenze sociologiche, psicologiche, educative e di esperienze di tirocinio, con contenuti storico-epistemiologici, didattico-disciplinari e attività di laboratorio.

3. Le attività didattiche di cui al comma 2 hanno inizio nel mese di gennaio 2003 e si concludono non oltre la data del 25 luglio 2003.

4. Il numero dei posti è determinato da ciascuna Scuola di specializzazione compatibilmente con le strutture a disposizione ed il personale docente disponibile. Nell'accesso hanno priorità i docenti che abbiano almeno 180 giorni di servizio.

Art. 2.

Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'organizzazione delle attività didattiche aggiuntive e complementari, correlate al funzionamento dei Corsi di specializzazione di cui all'art. 1, con successivo provvedimento si provvederà ad erogare alle Università, sedi delle scuole di specializzazione, la somma complessiva di € 800.000,00 (ottocentomila) quale cofinanziamento sul fondo integrativo per l'incentivazione dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, per l'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A13924

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2002.

Attivazione degli uffici di Nuoro, Ponte San Pietro e Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Nuoro, Ponte San Pietro e Castellammare di Stabia.

1.1 Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e le sezioni staccate specificati nella tabella A. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2 Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella B.

2. Disposizioni transitorie.

2.1 A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di Castellammare di Stabia, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Napoli e la locale sezione staccata della Direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

2.2 Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Nuoro e Bergamo, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presento atto dispone l'attivazione degli uffici di Nuoro, con le sezioni staccate di Macomer e Isili, Ponte San Pietro e Castellammare di Stabia. Va precisato che

a Castellammare di Stabia sono previsti due uffici ma, per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari, ne viene provvisoriamente attivato uno solo, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale.

Le nuove strutture assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Napoli, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Nuoro e Bergamo, dal momento che l'attivazione degli uffici di Nuoro e Ponte San Pietro completa l'attivazione degli uffici locali di quelle province.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso gli uffici IVA di Napoli, in quanto ancora operanti, mentre a Nuoro e Bergamo, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4);

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 13 novembre 2002

Il direttore: FERRARA

TABELLA A

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Sardegna	Nuoro	Ufficio di Nuoro e sezioni staccate di Macomer e Isili	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Nuoro, Macomer e Isili nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata regionale di Nuoro	14 novembre 2002
Lombardia	Bergamo	Ufficio di Ponte San Pietro	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Ponte San Pietro nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata regionale di Bergamo	19 novembre 2002
Campania	Napoli	Ufficio di Castellammare di Stabia	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Castellammare di Stabia	22 novembre 2002

TABELLA B

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI NUORO, PONTE SAN PIETRO E CASTELLAMMARE DI STABIA

Sede	Circoscrizione territoriale
Nuoro	Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Desulo, Dorgali, Dualchi, Escolca, Flussio, Fonni, Gadoni, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Irgoli, Isili, Laconi, Lei, Loculi, Lodé, Lodine, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Ollolai, Olzai, Oliena, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sagama, San Teodoro, Sarule, Serri, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Suni, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpé, Villanova Tulo.
Ponte San Pietro	Ambivere, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d'Isola, Villa d'Adda.
Castellammare di Stabia	Agerola, Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Trecase, Vico Equense

02A13759

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Senigallia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per i giorni venerdì 25 e lunedì 28 ottobre 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Senigallia.

Motivazioni:

L'ufficio sopra individuato non ha operato nei giorni 25 e 28 ottobre 2002 per trasloco dalla vecchia sede di via Pisacane n. 32 alla nuova sede di via Nicola Abbagnano.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 25 novembre 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A13997

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico;

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 8 novembre 2002.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla procura generale della Repubblica di Catania in data 11 novembre 2002 - prot. n. 230, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania, tenuto conto della partecipazione del personale all'assemblea richiesta dalle rappresentanze sindacali unitarie, in data 8 novembre 2002 non ha funzionato.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 27 novembre 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A13996

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2002.

Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante di cui all'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta.

1.1. È approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le relative istruzioni, da utilizzare, in sostituzione di quello approvato con decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998, per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2002 a soggetti residenti, con esclusione

degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale credito d'imposta di cui agli articoli 11, comma 3-*bis*, 14, 15 e 94, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1.2. La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla Sezione I, concernente i dati relativi alla società emittente, dalla Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili e dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili corrisposti.

1.3. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro il mese di marzo di ciascun anno con riferimento agli utili corrisposti nell'anno precedente.

Motivazioni:

Il decreto del Ministero delle finanze 4 febbraio 1998, ha introdotto l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e ha approvato uno schema di certificazione relativo agli utili da qualunque soggetto corrisposti.

In base all'art. 2, del citato decreto ministeriale, è stato approvato uno schema di certificazione nel quale dovevano essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti irpeg, le eventuali ritenute operate e l'eventuale credito d'imposta spettante da rilasciare per gli adempimenti dichiarativi dei soggetti residenti.

Al fine di semplificare il predetto adempimento si rende necessario modificare la precedente certificazione, attesa la rilevanza dei successivi interventi legislativi in materia di redditi di capitale e delle modifiche introdotte in materia di crediti d'imposta, che hanno comportato una molteplicità di situazioni di cui la precedente certificazione non teneva conto.

Il presente provvedimento approva, pertanto, un nuovo schema di certificazione per l'attestazione dell'ammontare degli utili corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2002, da utilizzare in sostituzione di quello in precedenza approvato con il decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (articoli 7-*bis*, 27, 27-*ter*);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI NELL'ANNO ____________

(ai sensi degli artt. 7-bis, 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale | Cognome e Nome o Denominazione

Comune | Prov. | Cap

Via e numero civico | Codice del soggetto che rilascia la certificazione

SEZIONE I DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ EMITTENTE

Codice fiscale o codice identificativo estero 1 | ISIN 2 | Denominazione 3 | Cod.Stato estero 4

Comune 5 | Prov. 6 | Via e numero civico 7

SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

Codice ABI 8 | Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9 | Codice fiscale 10

Denominazione 11 | Cod.Stato estero 12

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI

Codice fiscale 13 | Cognome ovvero Denominazione 14

Nome (solo per le persone fisiche) 15 | Sesso (M o F) 16 | Data di nascita 17 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 18 | Prov. 19

Comune del domicilio fiscale 20 | Prov. 21 | Via e numero civico 22

Codice stato estero 23 | Codice di identificazione fiscale estero 24

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI

Numero azioni o quote 25 | Percentuale contitolarità 26 | Dividendo unitario 27 | Dividendo complessivo 28

Aliquota 29 | Ritenuta 30 | Imposta sostitutiva 31 | Imposta estera 32

AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA

Pieno 56,25% 33 | Limitato 56,25% 34 | Pieno 58,73% 35 | Limitato 58,73% 36

9/16 37 | 25% 38 | Non spettante 39

ANNOTAZIONI

DATA giorno mese anno

FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

AGENZIA
DELLE ENTRATE

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI

(ai sensi degli artt. 7-*bis*, 27 e 27-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Legge sulla Privacy

Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che la certificazione di cui all'art. 7-bis del citato D.P.R. n. 600/1973, che attesta l'ammontare degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, contiene diversi dati personali.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella certificazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- *verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio da altri sostituti d'imposta);*
- *verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi.*

Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora tali dati (cioè il sostituto d'imposta o l'intermediario) il quale tratta i dati personali con le modalità che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato.
La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- *il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;*
- *gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.*

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Generalità

La certificazione prevista dall'art. 7-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-*ter* del citato decreto. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ad eccezione degli utili derivanti dalla partecipazione in società estere non negoziate in mercati regolamentati. La certificazione contiene anche i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-*bis*, 14, 15 e 94, comma 1-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
La certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di utili deliberati prima del 1° luglio 1998, in vigenza del precedente regime impositivo, ai quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati, contenuti nella presente certificazione, per indicare in sede di dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti ed i relativi crediti d'imposta spettanti.
La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973. La stessa certificazione può essere utilizzata dai soggetti non residenti al fine di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.
Gli utili da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione deve essere consegnata al percettore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati pagati gli utili.
L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, i propri dati identificativi, il codice fiscale e l'indirizzo completo della propria sede legale, indicando il comune, la sigla della provincia, il c.a.p. e la via con il numero civico.
La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti:

- le società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR, che hanno emesso azioni o quote);
- le casse incaricate del pagamento degli utili;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
- le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari.

Nel campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" deve essere indicato uno dei seguenti codici:

A. se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili dalla stessa corrisposti;
B. se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;
C. se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;
D. se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle sezioni I e II i dati relativi, rispettivamente, all'emittente ed all'intermediario non residente;
E. se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di un'emittente residente, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;
F. se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente.

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili.

Sezione I

Dati relativi alla Società emittente

Nella sezione devono essere indicati i dati della società o ente emittente.
In particolare devono essere indicati:
- nel **punto 1**, il codice fiscale della società o ente emittente nel caso di soggetti residenti. Nel caso di società o enti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale della società o ente estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**;
- nel **punto 3**, la denominazione della società o ente emittente;
- nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella *"Elenco dei Paesi esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni;
- nei **punti** da **5** a **7**, i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l'emittente è un soggetto residente.

Sezione II

Dati relativi all'intermediario non residente

Nella sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-*ter*, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel **punto 8**, il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 9**, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 10**, il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 11**, la denominazione della società o ente;
- nel **punto 12**, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella *"Elenco dei Paesi esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni.

Sezione III

Dati relativi al percettore degli utili

Nella sezione, nei **punti** da **13** a **24**, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente. L'indicazione del codice fiscale per i soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati anagrafici.
In particolare devono essere indicati:
- nei **punti 20** e **22**, il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 23**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella *"Elenco dei paesi esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni;
- nel **punto 24**, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa, se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

Sezione IV

Dati relativi agli utili corrisposti

Nella sezione vanno indicati i dati relativi gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRPEG, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ed i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-*bis*, 14 e 94, comma 1-*bis* del TUIR.
In particolare devono essere indicati:
- nel **punto 25**, il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, esporre la cifra approssimata al secondo decimale;
- nel **punto 26**, la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più soggetti;
- nel **punto 27**, l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri;
- nel **punto 28**, l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di esporre il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero;
- nel **punto 29**, la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata;
- nei **punti 30** e **31**,rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente;
- nel **punto 32**, l'imposta eventualmente applicata all'estero.

Istruzioni per la compilazione

I successivi **punti** da **33** a **38**, devono essere compilati per indicare l'ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d'imposta sui dividendi.
In particolare devono essere indicati:
- nei **punti 33** e **34**, gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 56,25 per cento, ai sensi dell'art. 14 o degli artt. 11, comma 3-*bis* e 94, comma 1-*bis*, del TUIR;
- nei punti **35** e **36**, gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato, nella misura del 58,73 per cento, ai sensi dell'art. 14 o degli artt. 11, comma 3-*bis* e 94, comma 1-*bis*, del TUIR;
- nel **punto 37**, gli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dagli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR, cui spetta il credito d'imposta nella misura di 9/16 (56,25 per cento);
- nel **punto 38**, gli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui spetta il credito d'imposta nella misura del 25 per cento.

Nel **punto 39** devono essere indicati gli utili per i quali non spetta il credito d'imposta.

Nel campo riservato alle Annotazioni vanno inserite le altre informazioni utili al percettore per la compilazione della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, l'aliquota convenzionale prevista per gli utili esteri e il cambio utilizzato per la conversione in euro degli utili denominati in valuta estera.
Apporre nell'apposito spazio la firma del soggetto che rilascia la certificazione. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PALESTINA TERRITORI AUTONOMI	279
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

02A13923

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2002.

Determinazione per l'anno 2003 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2133).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *g)*, e l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, n. 355, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 1416 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2000, n. 2, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2000 e sono state apportate modifiche al prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2000 del 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 2001, n. 298, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2002;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2003;

Considerato che non vi sono elementi che evidenzino la necessità di aumentare per l'anno 2003 l'ammontare minimo di copertura della sopraindicata polizza fissato per l'anno 2002 dal citato provvedimento dell'ISVAP n. 2000 del 20 dicembre 2001;

Dispone:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g)*, e all'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

€ 1.032.913,80 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad € 1.549.370,70;

€ 2.065.827,60 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad € 1.549.370,70;

€ 2.582.284,50 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di € 25.822,84.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, con le modifiche disposte dall'art. 2 del provvedimento dell'ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999 entrambi citati nelle premesse del presente provvedimento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14096

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2002.

Determinazione per l'anno 2003 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 2134).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1999, con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione e al funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, e di interesse collettivo n. 1950 dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2001, recante modifica delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2001 del 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 dicembre 2001, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 2002;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 2003;

Considerato che non vi sono elementi che giustifichino l'aumento, per l'anno 2003, della misura del predetto contributo già fissata per l'anno 2002 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 2001 del 20 dicembre 2001;

Dispone:

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2003, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2002.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14097

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 18 novembre 2002.

Modificazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Foggia, approvato con decreto rettorale del 28 novembre 2001 e pubblicato sul S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2001;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria dell'11 settembre 2002;

Vista la delibera del 18 e 23 settembre 2002 del senato accademico con la quale è stata approvata la modifica del comma 4 dell'art. 53 dello statuto dell'Università degli studi di Foggia;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 settembre 2002;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha effettuato alcun rilievo di legittimità e di merito, come da nota prot. n. 2642 del 7 novembre 2002;

Decreta:

Il comma 4 dell'art. 53 dello statuto dell'Università degli studi di Foggia è così modificato:

4. Il direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto rettorale. Qualora manchi o vi sia indisponibilità motivata di un professore di ruolo di I fascia a tempo pieno, può essere eletto un professore di ruolo di II fascia a tempo pieno.

In mancanza o in caso di indisponibilità motivata di professori di ruolo di I o di II fascia a tempo pieno, può essere eletto un professore di ruolo di I fascia a tempo definito. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi di ricerca nel consiglio di Dipartimento. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Foggia, 18 novembre 2002

Il rettore: MUSCIO

02A13758

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 dicembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0006
Yen giapponese	125,02
Corona danese	7,4261
Lira Sterlina	0,63770
Corona svedese	9,0525
Franco svizzero	1,4717
Corona islandese	85,31
Corona norvegese	7,2640
Lev bulgaro	1,9536
Lira cipriota	0,57313
Corona ceca	31,015
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,58
Litas lituano	3,4520
Lat lettone	0,6009
Lira maltese	0,4147
Zloty polacco	3,9920
Leu romeno	33710
Tallero sloveno	229,8850
Corona slovacca	41,684
Lira turca	1553000
Dollaro australiano	1,7847
Dollaro canadese	1,5591
Dollaro di Hong Kong	7,8032
Dollaro neozelandese	1,9976
Dollaro di Singapore	1,7752
Won sudcoreano	1221,23
Rand sudafricano	9,1293

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A14166

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Largactil».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 441 del 18 luglio 2002

Titolo A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - Cap 20100, Italia, codice fiscale 00832400154.

Medicinale: LARGACTIL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 007899014 - IM 5 fiala 2 ml 50 mg;

A.I.C. n. 007899026 - 25 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 007899038 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 007899040 - gocce OS 10 ml 4%.

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 007899014 - 50/mg 2 ml soluzione iniettabile 5 fiale;

A.I.C. n. 007899026 - 25 mg compresse 25 compresse;

A.I.C. n. 007899038 - 100 mg compresse 20 compresse;

A.I.C. n. 007899040 - 40 mg/ml soluzione gocce orali flacone 10 ml.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà altresì pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13991

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Croce d'argento

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa: Croce d'argento.

Al ten. col. Ilio Venuti, nato il 29 settembre 1948 a Udine con la seguente motivazione: «ufficiale responsabile dell'impiego dei mezzi ad ala rotante del comando del corpo d'armata di reazione rapida di Ace, ha operato in Macedonia e Kosovo a favore della forza di estrazione e successivamente delle operazioni Nato "joint guarantor" e "joint guardian". Per l'alta professionalità e competenza, gli veniva attribuita la totale responsabilità della programmazione dell'impiego dei 108 elicotteri di varie nazionalità schierati in teatro.

Con determinazione, grande spirito di orgoglio nazionale, assolveva per lunghi mesi un incarico oneroso che gli imponeva turni di lavoro estenuanti e, in numerose situazioni di emergenza, il ricorso a tutte le energie spirituali e psichiche per assumere decisioni anche rischiose ma imposte dalle necessità operative del momento. Dava prova, in ogni circostanza e anche sotto stress, di estrema razionalità ed equilibrio, pervenendo sempre a determinazioni giuste e calibrate e tali da ottenere il successo. Generoso, determinato ed energico, pienamente consapevole delle responsabilità affidategli, profondamente animato di fede nel servizio, contribuiva largamente ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'Esercito italiano.

Rarissimo esempio di sentito attaccamento al dovere, di completa dedizione e di assoluta lealtà.

Skopje, 22 febbraio - 22 luglio 1999

Pristina, 23 luglio - 17 settembre 1999.

Croce di bronzo

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa: Croce di bronzo

Al ten. col. Antonio Lotito, nato il 27 agosto 1957 a Roma, con la seguente motivazione: «Direttore del centro operativo interforze del comando arretrato di Kfor, operante in Macedonia nell'ambito dell'operazione "consistent effort", ha fornito un rendimento costantemente elevatissimo.

In possesso di ottime qualità intellettuali, ha messo in mostra doti professionali e di carattere di tutto rilievo, affrontando il delicato e fondamentale incarico con grande lucidità, energia, intelligenza, spirito di iniziativa e profonda dedizione al servizio e riuscendo ad assicurare la piena funzionalità del proprio comando.

Ufficiale di grande maturità, ha goduto in ambito internazionale di grandissima considerazione e stima.

Chiarissimo esempio di ufficiale di rango che ha contribuito in misura notevolissima ad accrescere il prestigio della nazione e dell'esercito italiano in ambito internazionale.

Ha saputo ben meritare per la Patria».

Kosovo, 1º ottobre 1999-29 febbraio 2000.

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa: Croce di bronzo.

Al ten. col. Renato Costantino Lepore, nato il 28 aprile 1959 a Molfetta (Bari), con la seguente motivazione: «Ufficiale addetto alla organizzazione e gestione dei sistemi delle comunicazioni NATO a livello strategico, operativo e tattico, nel corso delle operazioni Nato "joint guarantor" e "joint guardian" condotte da Kfor in Macedonia e Kosovo, assumeva la totale responsabilità delle reti della zona delle comunicazioni (Macedonia, Grecia e Albania) e degli allacciamenti delle medesime con la zona di operazione kosovara. Operava in piena autonomia decisionale con scarso numero di collaboratori qualificati ed un immenso parco di sistemi, in condizioni di estrema urgenza, per lungo periodo e con turni di servizio insostenibili, realizzando una rete delle comunicazioni pienamente rispondente alle esigenze. La sua eccezionale capacità di ideazione consentiva la soluzione di numerosi problemi delle comunicazioni. Agiva ogni tempo, in ambienti climatici avversi, in aree pericolose anche per la possibile presenza di mine al confine tra Macedonia e Kosovo, senza mai esitare, in ragione dell'importanza della missione, nell'affrontare faticosi movimenti a piedi per attuare installazioni in zone dominanti e idonee anche a quote alpine. Il suo apporto al successo della missione veniva ampiamente riconosciuto dalla larga massa di apprezzamenti ricevuti da un contesto multinazionale molto esigente. Con il suo operato e

comportamento ha tangibilmente accresciuto il prestigio delle forze armate italiane contribuendo ad un ritorno di immagine di alta professionalità, fede di servizio, senso di responsabilità.

Raro esempio di sentito attaccamento al dovere, di completa dedizione e di assoluta lealtà».

Skopje, 28 marzo - 17 giugno 1999.

Pristina, 18 giugno - 7 agosto 1999.

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa: Croce di bronzo.

Al col. Nicola Ficco, nato il 3 agosto 1951 a Roma con la seguente motivazione: «vice capo della divisione operazioni del comando Kfor impegnato in Kosovo nell'operazione "consistent effort", affrontava il delicatissimo e fondamentale incarico con grande lucidità, intelligenza, energia, iniziativa e grandissimo spirito di servizio. Dimostrava in ogni occasione professionalità e competenza in misura tale da garantirgli la profonda stima e l'unanime apprezzamento del vertice militare della missione e dell'ambiente internazionale tutto.

Chiarissimo esempio di ufficiale di pregio che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio della nazione e dell'Esercito italiano in ambito internazionale.

Ha saputo ben meritare per la Patria».

Kosovo, 1° ottobre 1999-2 marzo 2000.

02A13851 - 02A13848 - 02A13849 - 02A13850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 31737 del 15 novembre 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Guardiaregia (Campobasso) - Imprese impegnate nei lavori di completamento della diga di Arcichiaro sul torrente Quirino per il periodo dal 00 00 00 al 13 dicembre 2003.

Con decreto n. 31738 del 15 novembre 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Avellino - Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della nuova costruzione della città ospedaliera di Avellino - I lotto - I e II stralcio per il periodo dal 9 luglio 2001 all'8 ottobre 2003.

02A13829

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31728 del 15 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - SCARL Cantiere navale Giuseppe Orlando con sede in Livorno, unità di: Cantiere navale - Livorno per il periodo dal 29 luglio 2002 al 28 luglio 2003.

Con decreto n. 31729 del 15 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - SCARL Cantiere navale Salvatore Orlando, con sede in Livorno, unità di: Cantiere navale - Livorno per il periodo dal 29 luglio 2002 al 28 luglio 2003.

Con decreto n. 31730 del 15 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - SCARL Cantiere navale Rosolino Orlando, con sede in Livorno, unità di: Cantiere navale - Livorno per il periodo dal 29 luglio 2002 al 28 luglio 2003.

Con decreto n. 31731 del 15 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - SCARL Cantiere navale Paolo Orlando, con sede in Livorno, unità di: Cantiere navale - Livorno per il periodo dal 29 luglio 2002 al 28 luglio 2003.

Con decreto n. 31732 del 15 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - SCARL Cantiere navale Luigi Orlando, con sede in Livorno, unità di: Cantiere navale - Livorno per il periodo dal 29 luglio 2002 al 28 luglio 2003.

Con decreto n. 31733 del 15 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Consonda, con sede in Milano, unità di: Castano primo - Milano per il periodo dal 13 giugno 2000 al 12 giugno 2001.

Con decreto n. 31734 del 15 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla - SCRL L'ortofrutticola, con sede in Albenga (Savona), unità di: Albenga per il periodo dal 17 settembre 2002 al 16 settembre 2003.

Con decreto n. 31735 del 15 novembre 2002, è annullato il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 disposto con decreto direttoriale n. 29718 del 21 marzo 2001 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Bari Fonderie meridionali, con sede in Bari, unità di: Bari per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 agosto 2001.

Con decreto n. 31736 del 15 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. S.A.M., con sede in Gerbole di Volvera (Torino), unità di: Gerbole di Volvera (Torino) per il periodo dal 26 agosto 2002 al 25 agosto 2003.

02A13830

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Castello a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Castello» a r.l n. posizione 4589/181981, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Marisa Gusman in data 25 giugno 1980, rep. n. 8205 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13846

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Domus Minerva a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Domus Minerva a r.l.», n. posizione 3518/155779, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Michele Buquicchio in data 10 ottobre 1977, rep. n. 4717 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, cosi come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13847

Istruttoria per lo scioglimento della «Società cooperativa Prati d'Evoli a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa Prati d'Evoli a r.l.», n. posizione 3468/154525, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Alfredo Polito in data 10 ottobre 1977, repertorio n. 69161 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile così come modificato dall'art. 18 comma 1 legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13892

Istruttoria per lo scioglimento della «Società cooperativa Fly a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa Fly a r.l.» n. posizione 4006/167979, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Michele Costantini in data 30 marzo 1979, repertorio n. 164475 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile così come modificato dall'art. 18 comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13893

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Trasformazione dell'ente Casa di Oriani, in Ravenna, in Fondazione di diritto privato ed approvazione del relativo statuto

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 22 ottobre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ente Casa di Oriani, con sede in Ravenna, è stato trasformato in Fondazione di diritto privato e ne è stato approvato il relativo statuto.

02A13843

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Trasferimento dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Vista la documentazione inviata in merito:

a) alla costituzione della società I.M.Q. S.p.a. - con sede legale in via Quintiliano, n. 43 - Milano;

b) al conferimento a detta società, a far data dal 1º gennaio 2000, da parte dell'organismo I.M.Q. - Istituto italiano del marchio di qualità con sede legale in via Quintiliano, n. 43 - Milano, dell'attività operativa di prove e di certificazione oltre ad immobili, beni materiali ed immateriali, partecipazioni, crediti e debiti;

Tenuto conto di quanto regolamentato in materia di lavori pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, art. 15, comma 9, in merito al trasferimento delle autorizzazioni ad altra società da parte di organismi notificati in presenza di conferimento di rami d'azienda; l'organismo sotto indicato:

I.M.Q. S.p.a. - via Quintiliano, n. 43 - 20138 Milano,

subentra all'organismo I.M.Q. - Istituto italiano del marchio di qualità con sede legale in via Quintiliano, n. 43 - Milano, negli obblighi e nei diritti derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE rilasciata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 aprile 1998 per gli allegati alla direttiva 89/392/CE elencati:

A) Macchine

1. seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate:

1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. spianantrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3. piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno.

4. seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

5. macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno;

6. tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7. fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

8. seghe a catena portatili da legno;

9. presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;

10. formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;

12. macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia;

locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;

14. dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7 della direttiva 89/392/CE;

15. ponti elevatori per veicoli;

16. apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri;

17. macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici;

B) Componenti

1. dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere innaturali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici);

2. blocchi logici con funzioni di sicurezza, per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani;

3. schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A/9, A/10 ed A/11;

4. strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

5. strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha durata fino al 22 aprile 2003.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, di concerto con il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Vista la documentazione inviata in merito: *A)* alla costituzione della società ICIM S.p.a. - con sede legale in piazza Diaz, 2 - 20123 Milano; *B)* al conferimento a detta società, a far data dal 1° gennaio 2000, da parte dell'organismo ICIM - Istituto certificazione industriale per la meccanica con sede legale in via G. Giardino, 4 - 20123 Milano, delle attività certificative, ispettive, di prova, di formazione ed editoriali;

Tenuto conto di quanto regolamentato in materia di lavori pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, art. 15, comma 9, in merito al trasferimento delle autorizzazioni ad altra società da parte di organismi notificati in presenza di conferimento di rami d'azienda; l'organismo sotto indicato:

ICIM S.p.a. - piazza Diaz, 2 - 20123 Milano, subentra all'organismo ICIM - Istituto certificazione industriale per la meccanica, con sede legale in via G. Giardino, 4 - 20123 Milano, negli obblighi e nei diritti derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE rilasciata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 aprile 2000 per gli allegati alla direttiva n. 89/392/CE elencati:

A) Macchine

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2) Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4) Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7 della direttiva n. 89/392/CE.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B) Componenti

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere innaturali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici);

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza, per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A/9, A/10 ed A/11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha durata fino al 22 aprile 2003.

02A13837 - 02A13799

Conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 27 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998; esaminata la domanda di conferma dell'autorizzazione CE e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato:

Consorzio DNV - Modulo Uno - centro direzionale Colleoni - Palazzo Andromeda, Ingr. 3 - via Paracelso, n. 20 - Agrate Brianza (Milano),

è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (Modulo F);

Allegato IX: garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A13836

Conferma e trasferimento dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, di concerto con il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Vista l'istanza di conferma presentata e la relativa documentazione presentata;

Vista la documentazione inviata in merito: *A)* alla costituzione della società RINA S.p.a. - con sede legale in via Corsica, 12 - 16128 Genova; *B)* al conferimento a detta società, a far data dal 1º gennaio 2000, da parte dell'organismo Registro navale italiano con sede legale in via Corsica, 12 — 16128 Genova, dell'attività di classificazione, certificazione, accertamento, controllo, formazione, assistenza e ricerca nel settore marittimo e negli altri settori produttivi;

Tenuto conto di quanto regolamentato in materia di lavori pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, art. 15, comma 9, in merito al trasferimento delle autorizzazioni ad altra società da parte di organismi notificati in presenza di conferimento di rami d'azienda, l'organismo sotto indicato: RINA S.p.a. - via Corsica, 12 - 16128 Genova, subentra all'organismo Registro navale italiano con sede legale in Corsica, 12 - 16128 Genova, negli obblighi e nei diritti derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE rilasciata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 gennaio 1995 per gli allegati alla direttiva n. 89/392/CE elencati:

A) Macchine

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11 Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7 della direttiva n. 89/392/CE.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A13800

Estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Vista l'istanza di estensione dell'autorizzazione presentata con la relativa documentazione; l'organismo sotto indicato:

DNV - Modulo Uno - con sede legale in centro direzionale Colleoni - via Paracelso, n. 20 - Palazzo Andromeda, Ingr. 3 - 20041 Agrate Brianza (Milano);

è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 89/392/CE elencati:

A) Macchine

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate:

1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2) Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4) Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. spianantrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3. piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno;

4. seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

5. macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno;

6. tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7. fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

8. seghe a catena portatili da legno;

9. presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;

10. formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

11. formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;

13 benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;

14. dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7 della direttiva n. 89/392/CE;

15. ponti elevatori per veicoli;

16. apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri;

B) Componenti

4. strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

5. strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha durata fino al 10 ottobre 2003

02A13835

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 15 novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Vista la nota del 19 maggio 2000 con cui la società SIDEL S.r.l. Sicurezza, ambiente e qualità - con sede in via Larga, 34/2 - 40138 Bologna, ha comunicato la sua trasformazione in SIDEL S.p.a. - con sede in via Larga, 34/2 - 40138 Bologna;

Esaminata la domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE del 4 luglio 2002 e la relativa documentazione presentata; all'organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rinnovata l'autorizzazione ad effettuare la certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 95/16/CE elencati:

società SIDEL S.p.a: con sede legale in via Larga, 34/2 - 40138 Bologna:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

Il rinnovo dell'autorizzazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A13801

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della signora Iolanda Tominovi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Tominovich», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-504/02 di data 12 novembre 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 539 di data 31 agosto 1938 della Prefettura di Pola con il quale il cognome del signor Giovanni Tominovich, nato il 7 settembre 1914 a S. Lucia di Albona, padre dell'istante, era stato ridotto nella forma italiana di «Tominovi».

Per l'effetto, il cognome della signora Iolanda Tominovi, nata il 4 agosto 1941 ad Albona e residente a Trieste, via Capitolina n. 19, è ripristinato nella forma originaria di «Tominovich».

02A13913

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Comunicazione concernente marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
108/AP (*)	Gentili Federico	S. Benedetto del Tronto
110/AP	Fidani Antonio	Grottazzolina

(*) Assegnati due punzoni di cui uno è andato smarrito.

02A13776

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651288/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 9 *

€ 0,77